

ZONA TURISTICA DI PESCA DENOMINATA “GRAN PARADISO” ISTITUITA SUL TORRENTE ORCO

NEL COMUNE DI LOCANA (TO)

REGOLAMENTO DI GESTIONE

1. Con Decreto del Consigliere Delegato della Città Metropolitana di Torino n. 122-5393/2016 del 01/04/2016, è stata istituita la zona di pesca turistica “Gran Paradiso” nel tratto del Torrente Orco nel Comune di Locana scorrente dalla galleria di Rosone a monte sino al confine col comune di Noasca.
2. Ferme restando le norme generali previste dalla L.R. 37/06 e s.m.i., dal Piano Ittico Regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l’esercizio della pesca approvato con DCR 29/09/2015, n. 101/33331 e dalle specifiche norme Regionali e della Città Metropolitana, la pesca nelle acque della zona Turistica “Gran Paradiso” è disciplinata dal presente regolamento.
3. La pesca è consentita a tutti i pescatori in possesso di regolare licenza, previo ritiro di apposito permesso giornaliero rilasciato in loco o preventivamente acquistato presso rivenditori autorizzati.
4. Tipi di permesso:
 - A- giornaliero con al massimo la possibilità di 8 catture
 - B- giornaliero NO KILL catch and release (vedere specifiche modalità di pesca No Kill indicate negli articoli successivi del presente regolamento)
5. Il pescatore dovrà compilare il permesso giornaliero in modo chiaro e corretto, fornendo tutte le indicazioni richieste, imbucando nelle apposite cassette poste lungo il percorso di pesca, secondo le modalità stampate sul tagliando stesso.
6. La zona turistica si può dividere in tratti riservati alle specifiche discipline (fondo, spinning e mosca) segnati in loco, sulle piantine visibili presso i punti autorizzati sul sito.
7. La pesca è consentita, in osservanza della normativa Regionale e della Città Metropolitana di Torino, nell’arco dell’intero anno, con le tempistiche e le modalità di seguito specificate:
 - giornate: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, sabato, domenica e festività infrasettimanali (nella giornata di venerdì, è consentita in via esclusiva, la pesca “NO KILL” sull’intero percorso di zona).
 - Durante il periodo di divieto di pesca alle specie salmonicole (dal tramonto della prima domenica di ottobre all’alba dell’ultima domenica di febbraio), l’attività alieutica nella zona turistica è consentita esclusivamente nella modalità a piede asciutto, **con sospensione assoluta delle attività di pesca dal tramonto della terza domenica di ottobre, all’alba del secondo sabato di novembre, finalizzata a consentire le normali funzioni ittogeniche dei salmonidi presenti.**
 - orario: dalle ore 8 al tramonto

- esche consentite:

- pesca alla passata o al tocco come da normativa vigente: tutte con esclusione di sangue, larve di mosca carnaria (gianin, bigattino), pesce vivo o morto, (è vietata ogni forma di pasturazione ed è possibile utilizzare un solo amo)
- pesca a spinning: cucchiaini rotanti, ondulanti, minnows ed esche siliconiche (Jig)
- pesca a mosca: sistema inglese o valsesiano, a “secca” o “sommersa” con un massimo di 3 mosche sommerse per il prelievo del pescato
- pesca no-kill: potrà essere esercitata esclusivamente con il sistema a mosca inglese o valsesiano impiegando una sola mosca (secca o sommersa) o ninfa anche appesantita al suo interno, montate su amo privo di ardiglione di arresto.
Non sono ammessi sulla lenza piombi o altri sistemi di appesantimento e segnalatori di abboccata.

- 8.** E' VIETATO RILASCIARE PESCE DI MISURA SUPERIORE A QUELLA PREVISTA DALLA VIGENTE NORMATIVA, salvo la pesca a mosca con tagliandi NO-KILL, nel qual caso, al fine di evitare ogni danno al pesce, il rilascio sarà effettuato bagnando preventivamente le mani e, possibilmente, senza estrarlo dall'acqua. L'uso del guadino è consentito esclusivamente quale attrezzo ausiliario per il recupero del pesce allamato.
- 9.** Il pesce sottomisura, dovrà essere reimmesso in acqua nel più breve tempo possibile. La manovra di recupero del pesce allamato dovrà essere protratta per il tempo strettamente necessario all'avvicendamento verso il pescatore. In caso di allamatura profonda il pescatore dovrà immediatamente tagliare la lenza a filo di labbro.
- 10.** Ogni pesce trattenuto dovrà essere immediatamente segnalato sul tagliando giornaliero mediante asportazione della casella numerata; in caso di omissione sarà ritirato il tagliando e applicata la penalità di sospensione della pesca nella Zona Turistica.
- 11.** Per l'inosservanza delle norme previste dalla vigente legislazione in materia di pesca, nonché per l'abbandono di rifiuti, si applicano le sanzioni contemplate dalla L.R. 37/06 e dalla L.R. 32/82 con le loro successive modifiche ed integrazioni.
- 12.** Nel caso di violazioni di articoli del regolamento interno che ogni pescatore sottoscrive all'atto della compilazione del tagliando giornaliero, saranno applicate sanzioni amministrative di cui all'art. 26 della L.R. 37/06 e la sospensione dalla zona turistica di pesca.
- 13.** Durante la stagione di pesca possono essere temporaneamente indisponibili tratti della riserva turistica in occasione di manifestazioni, gare o raduni delle quali sarà comunque data preventiva comunicazione dalla ASD PESCA LOCANA convenzionata F.I.P.S.A.S..
- 14.** L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI LOCANA e l'ASD PESCA LOCANA convenzionata F.I.P.S.A.S declinano ogni responsabilità per danni provocati dai pescatori o da occasionali frequentatori del tratto di zona turistica.
- 15.** La vigilanza nella zona turistica è esercitata dagli Agenti Faunistico-Ambientali della Città Metropolitana, dalle guardie ittiche/ecologiche volontarie coordinate da detto ente, dalle guardie F.I.P.S.A.S , dalla Polizia Municipale, dalle Forze di Polizia.